

SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM), in conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE 2008/98/CE, con il fine di informatizzare, a livello nazionale, l'intera filiera dei rifiuti speciali nonché, per la sola Regione Campania, quella dei rifiuti solidi urbani.

In attuazione del progetto SISTRI si stabilisce che gli obblighi di informazione relativi alle fasi di produzione, movimentazione e recupero/smaltimento dei rifiuti vengano assolti con nuove modalità elettroniche ed il contestuale progressivo abbandono dell'attuale sistema cartaceo.

Occorre evidenziare, però, che il SISTRI non ha modificato il quadro normativo complessivo delle regole esistenti, avendo, invero, modificato esclusivamente le modalità con cui vengono comunicati i dati in materia di rifiuti.

Attualmente, e fino al 31 maggio 2011, le imprese saranno tenute ad operare seguendo un doppio regime documentale, cosicché accanto alla trasmissione dati informatizzata permane l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto.

Le complessità legate alla piena attuazione di un sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti hanno indotto il Ministero ad adottare una serie di proroghe, da ultimo il Decreto 22 dicembre 2010. L'elemento di maggiore interesse contenuto in questo nuovo Decreto concerne le modifiche apportate all'Articolo 12, Disposizione transitorie, del Decreto 17 dicembre 2009: di fatto viene prorogato il termine della presentazione della comunicazione di cui all'articolo 12 comma 1 al **30 aprile 2011** per le informazioni relative al 2010 e al **31 dicembre 2011** per le informazioni relative al 2011.

Si evidenzia inoltre che allo stato attuale non sono state ancora definite le modalità di trasmissione delle relative comunicazioni.

CIRCOLARE 2 MARZO 2011

A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico.

In particolare, con il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.

Si da evidenza che nelle more della piena entrata a regime (1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità illustrate nella tabella seguente, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 01 gennaio 2011-31 maggio 2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

Si da evidenza che sul punto si è in attesa di pubblicazione delle modalità di trasmissione da parte del Ministero competente.

Stante il disposto dell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “*doppio binario*”, nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs n. 152/2006.

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- compilazione in via telematica degli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale SISTRI (www.SISTRI.it)
- compilazione e trasmissione alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, delle schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Soggetti tenuti alla presentazione del Mud sulla base della previgente normativa	Adempimento	Periodo di riferimento
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati	Nessuna dichiarazione	
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del Dlgs n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo	Dichiarazione Mud	
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8.000 euro	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	Dichiarazione Mud	Dichiarazione Mud (Capitolo 2— Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo	Dichiarazione Mud	Dichiarazione Mud (Capitolo 3 — apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010.
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del Dlgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Comuni o loro consorzi e Comunità montane	Dichiarazione Mud	
Comuni della Regione Campania e Comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI	Dichiarazione Mud	A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 5, lettera d) del Dlgs n. 152/2006

DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

A coloro i quali aderiscono al **SISTRI** verranno consegnati:

Dispositivo USB

Un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.

Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti.



Black Box

Il **dispositivo** elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta **rifiuti**, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*.



LA TRAMMISSIONE DEI DATI

Il flusso dei dati avverrà tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da compilare per cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti, in particolare:

- Area Registro cronologico, a cura del produttore, che accede al sistema SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate all'iscrizione, e seleziona nella scheda SISTRI - Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
- Area Movimentazione, a cura del produttore che richiama i dati inseriti nel Registro Cronologico, e richiede al trasportatore la movimentazione del rifiuto. Il sistema assegna uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.

A questo punto il produttore compilerà gli ultimi campi previsti, ovvero il numero di colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico se previsto.

Il delegato dell'azienda di trasporto accede al sistema SISTRI, si autentica con le proprie credenziali e compila la parte di sua competenza della scheda precedentemente aperta dal produttore con: mezzo utilizzato, conducente, targa, data, percorso ed eventuale tratta intermodale.

Effettuate queste attività il conducente del mezzo, con l'autoveicolo dotato della corrispondente *black box*, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.

Terminato il carico, il conducente inserisce il dispositivo USB nel PC del produttore per dare il via al tracciamento del percorso.

Una volta arrivato a destinazione ed effettuate le verifiche da parte del gestore dell'impianto, il delegato dell'azienda che riceve i rifiuti accede al sistema SISTRI, si autentica e compila la sezione di propria competenza della scheda con: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

Il sistema quindi genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.

Il ciclo si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel terminale del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati nella *black box* durante il percorso.

FONTI E RIFERIMENTI

Per i dettagli sulla normativa, sulle modalità di adesione, le novità legate al SISTRI e le Guide Utente, si rinvia ai seguenti link:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*
- Direttiva UE 2008/98/CE
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, *Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*
- Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010, Modifiche che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Circolare 2 Marzo 2011

Siti di riferimento:

- www.SISTRI.it
- www.minambiente.it